

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE****U.O.C. Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro****GREEN PASS***Versione n. 3 del 18.10.2021***IL GREEN PASS O CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea) gratuita, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. L'uso del green pass è una misura ulteriore di prevenzione del rischio di infezione da Sars-Cov-2 che non può far ritenere superati nelle aziende i protocolli e le linee guida di settore, che vanno quindi sempre applicati.

**COME OTTENERE IL GREEN PASS**

La certificazione viene emessa nei seguenti casi:

 **VACCINO**

Aver effettuato la vaccinazione contro il (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson) da meno di 12 mesi:

- che ha completato il ciclo vaccinale (con due dosi);
- che ha ricevuto la prima o unica dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni.

 **GUARIGIONE DA COVID-19**

Essere guariti dal COVID-19 (negli ultimi sei mesi a partire dalla data del primo tampone positivo). I dati di fine isolamento vanno inseriti nel SISTEMA TESSERA SANITARIA.

 **TAMPONE**

essere negativi al test molecolare nelle ultime 72 ore (L. di conversione 24 settembre 2021 n. 133) o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

**VALIDITA' DEL GREEN PASS**

La certificazione ha validità:

- 12 mesi se ottenuta per aver completato la vaccinazione;
- 6 mesi se ottenuta per essere guariti da COVID-19;
- 72 ore se ottenuta per aver effettuato un tampone molecolare risultato negativo;
- 48 ore se ottenuta per aver effettuato un tampone antigenico rapido risultato negativo.

---

## VALIDITA' DEL GREEN PASS

*Nelle risposte alle FAQ pubblicate dal Governo (<https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>) si precisa che, per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento del green pass, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.*

Si precisa inoltre che l'obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui il lavoratore presta servizio sia all'aperto o al chiuso.

---

## QUALI TIPI DI TEST/TAMPONI SONO VALIDI PER AVERE IL GREEN PASS

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

- test molecolare
- test antigenico rapido

**NON solo validi** i test salivari antigenici, i test autosomministrati e i test sierologici.

---

## CHI È ESONERATO DAL GREEN PASS

- I soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica (secondo i criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero della Salute del 04 agosto e 25 settembre 2021), sono esenti dalla campagna vaccinale.

Il certificato viene rilasciato dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

In attesa che venga reso disponibile un certificato contenente l'apposito "QR code" (in corso di predisposizione), il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

La certificazione è gratuita e deve contenere: i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n 105; la data di fine di validità della certificazione (attualmente prevista non oltre il 30 novembre 2021); dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); timbro e firma del medico certificatore; numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore. Il certificato, in attesa di essere predisposto in formato digitale con QR code, viene esibito dall'interessato in formato cartaceo.

- 
- I bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione degli studenti degli Istituti tecnici superiori (ITS).
  - Utenti che accedono agli uffici pubblici per l'erogazione di un servizio/clienti degli esercizi di parrucchiere, estetista ed altri operatori del settore dei servizi alla persona.
- 

## IL CONTROLLO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Nel caso di controlli a campione, nelle Pubbliche amministrazioni, dovrà essere interessato almeno il 20% del personale presente ed i controlli dovranno essere svolti in maniera omogenea e con un criterio di rotazione da documentare giornalmente al fine di estendere e quindi completare la verifica su tutto il personale in tempi ristretti.

È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. In attesa che vengano rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentano la verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni, è utilizzabile l'app ufficiale del Governo "VerificaC19"; tale app è scaricabile gratuitamente e consente di abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell'autenticità delle "Certificazioni verdi COVID-19" prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale "DGC" del Ministero della Salute e dei "Certificati europei digitali COVID". È opportuno che l'app venga periodicamente aggiornata.

*Nelle risposte alle FAQ pubblicate dal Governo si precisa che il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.*

*Il Governo ha inoltre specificato che tra i soggetti titolati a controllare le aziende sono stati individuati gli ispettori del lavoro e le aziende sanitarie locali, su incarico del Prefetto.*

---

## CHI NON POSSIEDE IL GREEN PASS

Nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro viene allontanato e considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

---

- 
- ✓ Nel caso in cui il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro senza il green pass egli commette una violazione, che è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro, che può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass o in caso di reiterazione (D.L. 21 settembre 2021 n. 127).
  - ✓ Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro che può essere ulteriormente aumentata in caso di reiterazione (D.L. 25 marzo 2020 n.19).

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

---

## IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE: OBBLIGO DI GREEN PASS DAL 15 OTTOBRE 2021

CHI HA L'OBBLIGO DI GREEN PASS	MODALITA' DI CONTROLLO	RIFERIMENTI NORMATIVI
Tutti i lavoratori di imprese pubbliche e private indipendentemente dal tipo di contratto. Sono compresi anche autonomi, collaboratori non dipendenti, professionisti e persone che svolgono attività di formazione o volontariato.	Verifica da parte del datore di lavoro o di personale incaricato. Nel caso in cui l'accesso all'impresa sia motivato da ragioni di lavoro la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.	Decreto-legge n.127/2021

## STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE: OBBLIGO DI GREEN PASS OTTENUTO CON VACCINAZIONE

CHI HA L'OBBLIGO DI <u>VACCINAZIONE</u>	MODALITA' DI CONTROLLO	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>Tutti i soggetti esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sia pubbliche che private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione</p> <p>Tutti i soggetti anche esterni che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture sopracitate, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione</p>	Verifica da parte del datore di lavoro o di personale incaricato. Nel caso in cui l'accesso all'impresa sia motivato da ragioni di lavoro la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.	Decreto-legge n. 44/2021 Decreto-legge n.122/2021

## COMPARTO SCUOLA: OBBLIGO DI GREEN PASS

CHI HA L'OBBLIGO DI GREEN PASS	MODALITA' DI CONTROLLO	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA).</p> <p>Personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).</p> <p>Tutti i soggetti esterni che prestino qualunque attività lavorativa o professionale nella scuola, i genitori e familiari degli studenti e tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici.</p> <p>Il personale universitario interno ed esterno, gli studenti universitari e chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.</p>	<p>Verifiche da parte del dirigente scolastico e dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative.</p> <p>Nel caso in cui l'accesso di soggetti esterni alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro oltre che dai dirigenti scolastici.</p>	<p>Decreto Legge n. 111/2021</p> <p>Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021</p> <p>Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1260 del 30 agosto 2021</p> <p>Decreto-legge n.122/2021</p>

---

## PROCEDURE AZIENDALI PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS

I datori di lavoro devono individuare per iscritto i soggetti incaricati della verifica del green pass.

Il controllo del green pass dei lavoratori è effettuato prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso in azienda, con verifiche anche a campione.

---

## REVOCA DEL GREEN PASS

Se una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali o un medico abilitato comunica alla Piattaforma nazionale-DGC la positività al SARS-COV-2 di una persona vaccinata o guarita da COVID-19, la suddetta piattaforma genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 eventualmente già rilasciate alla persona e ancora in corso di validità. L'interessato riceve un SMS/email che la certificazione di cui era in possesso non è più valida (DPCM 12.10.21 - All. B; FAQ Regione Veneto).

---

## SEDI E ORARI ALTRI PUNTI TAMPONI DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

PUNTI TAMPONE	SEDE	ORARIO**	GIORNI DI APERTURA
<b>VERONA</b>	Casa Soggiorno Bresciani - Fondazione Opera San Camillo - ingresso da incrocio tra Via Bresciani e Via Mercantini	7:00-19:00	dal lunedì alla domenica
<b>MARZANA</b>	Ospedale di Marzana	8:00-16:00	dal lunedì al venerdì
<b>SAN BONIFACIO</b>	Ospedale San Bonifacio, Via Fontanelle, Portone Verde - Unità Diagnostica COVID-19 (ingresso in auto, parcheggio interno accanto All'accettazione)	7:00-15:00	dal lunedì al venerdì
<b>SAN GIOVANNI LUPATOTO</b>	Via Forte Garofolo - ZAI	7:00-19:00	dal lunedì alla domenica
<b>LEGNAGO</b>	presso l'ex LIDL di Via del Pontiere 19	7:00-19:00	dal lunedì alla domenica
<b>BUSSOLENGO</b>	Centro Polifunzionale – via C. A. Dalla Chiesa	7:00-19:00	dal lunedì alla domenica
		7:00-19:00	Orario riservato a tamponi per pazienti positivi inviati dal SISP
<b>MALCESINE</b>	Ospedale di Malcesine	7:00-13:00	martedì, venerdì e domenica


*\*\* l'accettazione chiude 30 min prima dell'orario indicato*

**Sono previsti la prenotazione ed il pagamento anticipato del tampone.**

Si precisa che, dopo l'effettuazione del tampone, sono necessarie alcune ore di attesa prima della generazione del Green Pass.

## SEDI E ORARI ALTRI PUNTI TAMPONI EXTRA ULSS 9 SCALIGERA

PUNTI TAMPONE	SEDE	ORARIO	GIORNI DI APERTURA
<b>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA</b>	<p>Presso Padiglione 11 dell’Ospedale di Borgo Trento, piano seminterrato (sotto al punto prelievi).</p> <p>Con prenotazione tramite il CUP (call center, portale aziendale, sportelli Borgo Trento e Borgo Roma).</p>	11:00-13:45	Dal lunedì al sabato
<b>OSPEDALE “PEDERZOLI” DI PESCHIERA DEL GARDA</b>	Prenotazioni dal sito internet <a href="https://www.ospedalepederzoli.it/prenot-a-la-visita/">https://www.ospedalepederzoli.it/prenot-a-la-visita/</a>		
<b>CASA DI CURA “VILLA GARDA” DI GARDA</b>	Accesso su prenotazione.		
<b>OSPEDALE “SACRO CUORE” DI NEGRAR DI VALPOLICELLA</b>	Prenotazioni dal sito internet <a href="https://www.sacrocuore.it">https://www.sacrocuore.it</a>		
<b>TAMPONI NELLE FARMACIE DEL TERRITORIO</b>	L’accesso avviene previa prenotazione contattando direttamente la Farmacia. L’elenco completo delle farmacie aderenti è disponibile sul sito internet dell’ULSS9. Attualmente hanno aderito 173 farmacie di Verona e provincia.		
<b>MEDICI DI MEDICINA GENERALE</b>	Su propria programmazione		
<b>MEDICI COMPETENTI</b>	Su propria programmazione		
<b>CENTRI DI MEDICINA DEL LAVORO</b>	Accesso su prenotazione.		
<b>LABORATORI ANALISI</b>	Accesso su prenotazione.		



**Il Servizio SPISAL AULSS 9 SCALIGERA da il proprio supporto informativo, tramite videoconferenza, a tutte le imprese, Organizzazioni, Associazioni che desiderino approfondire l'argomento sulla certificazione verde negli ambienti di lavoro.**

**Per usufruire dell'assistenza, l'Azienda/Associazione/Organizzazione ne fa richiesta allo SPISAL tramite E-mail: [spisal@aulss9.veneto.it](mailto:spisal@aulss9.veneto.it)**